



[Circolare 6/2021 del 11.10.2021](#)

Oggetto: Green Pass nei luoghi di Lavoro: gli obblighi dei datori di lavoro

Come ormai ampiamente anticipato dagli organi di stampa, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16.09, ha approvato il **D.L. 21 settembre 2021, n. 127** con il quale si estende l'obbligo di possesso del **Green Pass** a "chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato" al momento dell'accesso al luogo di lavoro. La norma si estende quindi anche ai lavoratori autonomi, artigiani, soci, ai lavoratori subordinati, ai collaboratori familiari ovvero, più semplicemente, a chiunque acceda nel luogo di lavoro.

Cercheremo di sintetizzare, qui di seguito, le nuove previsioni.

Periodo di validità: dal 15.10.2021 fino alla fine del periodo emergenziale ad oggi fissata al 31.12.2021

Soggetti esclusi dall'obbligo di possesso del green pass: unicamente i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Ad oggi nulla si dice dei lavoratori che svolgono la loro attività unicamente in modalità **smart working** che restano a nostro parere esclusi, su questo punto però è auspicabile e necessario un intervento chiarificatore.

Obblighi del Datore di Lavoro: entro il 15.10.2021 deve definire le modalità operative ed organizzative per la verifica del *green pass* di chi accede al luogo di lavoro. Potrà decidere di svolgere controlli a campione, (che riteniamo di sconsigliare visto l'impianto sanzionatorio), ovvero estesi a chiunque acceda ai locali di lavoro e dovrà privilegiare l'effettuazione del controllo all'atto dell'accesso ai locali aziendali. Sempre entro il 15.10.2021 dovrà incaricare con atto scritto formale, qualora non sia il Datore di Lavoro a svolgere personalmente i controlli, i propri incaricati.

Fatti questi passaggi, con decorrenza dal 15.10.2021, il Datore di Lavoro dovrà accertarsi che chiunque acceda ai locali aziendali per ragioni di lavoro sia in possesso di *green pass* valido:

- per i soggetti vaccinati o usciti dal contagio potrà richiedere il *green pass* una unica volta e ritenerlo valido fino a scadenza
- per i soggetti con *green pass* da tampone rapido si consiglia di verificare il *green pass* ad ogni accesso in azienda

In assenza di *green pass* valido il Datore di Lavoro dovrà impedire l'accesso in azienda.

Ad oggi il mezzo suggerito per il controllo della validità del *green pass* è la App "Verifica C-19".

Obblighi dei Lavoratori: i lavoratori dovranno accedere ai locali aziendali, **anche se fuori orario di lavoro ovvero anche se non presente alcun altro soggetto**, solo se muniti di *green pass* valido.

Conseguenze: il lavoratore che non sia in possesso di *green pass* sarà sospeso dal lavoro e dalla retribuzione con effetto immediato e fino a quando non avrà ottenuto il *green pass*. Comunque non oltre il 31.12.2021. Il lavoratore ha diritto comunque alla conservazione del posto di lavoro.

Sanzioni: il lavoratore senza *green pass* che acceda ai locali aziendali è punibile con una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 600,00 e € 1.500,00. La presentazione di *green pass* falso e/o contraffatto ha risvolti di carattere penale.

Il Datore di Lavoro che ometta di effettuare i dovuti controlli è invece punibile con una sanzione amministrativa di importo compreso fra € 400,00 e € 1.000,00.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto operativo.

Per Studio Format Sas – Stp
Giovanni Antonio Prudeniano